

CAMERA DEI DEPUTATI N. 142

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(PELLA)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

Trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta
milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità

Presentato alla Presidenza il 19 settembre 1953

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella decorsa legislatura il Governo presentava alla Camera dei deputati un disegno di legge (atto n. 2895) recante norme per il trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità.

I criteri informativi del provvedimento, diretto a risolvere in linea equitativa e nel clima della pacificazione il ben noto problema, furono ampiamente illustrati nelle relazioni del Governo e della Commissione parlamentare.

Approvato dalla Camera nella seduta del 26 marzo 1953, con talune modificazioni (articoli nn. 1, 2, 4, 5, 11 e 12), il disegno di legge non potè essere approvato anche dal Senato prima dello scioglimento, e conseguentemente decadde.

Viene pertanto nuovamente sottoposto all'esame della Camera dei deputati, nello stesso testo e con gli emendamenti già approvati dalla precedente Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali in servizio permanente effettivo retribuito nonché al personale civile assimilato della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità cessati dal servizio per effetto del de-

creto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-b, è concesso, qualora siano stati iscritti alla sezione assegni vitalizi dell'opera di previdenza della predetta milizia per almeno cinque anni se ufficiali o civili assimilati e per almeno tre anni se sottufficiali, il trattamento di pensione o l'indennità *una tantum* indicati negli articoli seguenti. Per i sottufficiali i quali siano stati promossi ufficiali negli anni 1940-43 e pertanto non abbiano potuto maturare il quinquennio, sarà sufficiente il triennio di iscrizione all'Opera. Il trattamento di pensione decorre dal 1° luglio 1952.

Per gli ufficiali e i sottufficiali che, provenienti dalla discolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, furono incorporati nelle legioni libiche il periodo di iscrizione alla sezione assegni vitalizi prescritto dal precedente comma è ridotto della durata del servizio prestato nelle anzidette legioni.

ART. 2.

Gli ufficiali, il personale civile assimilato e i sottufficiali di cui all'articolo 1, che abbiano compiuto almeno 20 anni di servizio pensionabile secondo le disposizioni del successivo articolo 4, hanno diritto al trattamento di pensione.

Il trattamento di pensione è liquidato sullo stipendio o paga iniziali e sugli altri assegni pensionabili in vigore vigenti alla data del 1° luglio 1952 per il grado cui l'ufficiale, l'impiegato e il sottufficiale erano assimilati in base alle disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, convertito nella legge 17 aprile 1926, n. 473, e successive modificazioni. La liquidazione si effettua con le aliquote stabilite dal decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, e successive modificazioni, rispettivamente per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli delle armi dell'Esercito, per gli impiegati civili e per i sottufficiali dell'Esercito.

Gli ufficiali, il personale civile assimilato e i sottufficiali provenienti da altra Forza armata o da Amministrazioni civili dello Stato i quali siano titolari di una pensione normale a carico dello Stato, hanno diritto ad una nuova liquidazione della pensione medesima, con il computo dei servizi di cui all'articolo 4, lettera a) della presente legge.

ART. 3.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo, il personale civile assimilato e i sottufficiali in servizio permanente effettivo retri-

buito che alla data di cessazione dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-*b* non avevano raggiunta l'anzianità stabilita dal primo comma dell'articolo 2, hanno diritto ad una indennità *una tantum* pari a una mensilità dello stipendio o della paga iniziale vigenti alla data del 1° luglio 1952, calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, per ogni anno o frazione di anno di servizio utile.

ART. 4.

Sono utili agli effetti degli articoli 2 e 3:

a) il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente prestati nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità fino alla data di cessazione, sempre che valutabili ai sensi delle norme statutarie della sezione assegni vitalizi dell'opera di previdenza e delle norme organiche della disciolta milizia;

b) il servizio militare prestato in altre forze armate, purché sia valutabile in pensione ai sensi delle vigenti norme sulle pensioni militari;

c) il servizio civile valutabile in pensione prestato presso le Amministrazioni dello Stato.

Sui servizi come sopra prestati viene computato un aumento di anni 5 tanto agli effetti del raggiungimento del periodo minimo necessario per acquistare diritto a pensione quanto ai fini della liquidazione della pensione.

ART. 5.

Per il computo degli aumenti di favore, per reversibilità delle pensioni, per la perdita e il riacquisto del diritto a pensione, nonché per quanto altro non espressamente contemplato dalla presente legge, valgono le vigenti norme sulle pensioni militari.

È riconosciuto il diritto di reversibilità alla vedova ed ai figli purché il matrimonio sia anteriore di almeno due anni alla data in cui l'ufficiale, ove fosse rimasto in servizio, avrebbe raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo in relazione al grado rivestito e purché il matrimonio stesso sia comunque anteriore al 1° luglio 1952.

ART. 6.

Al personale che presta servizio pensionabile nelle Amministrazioni dello Stato è riconosciuto valido, ai fini del trattamento

di quiescenza, il servizio prestato nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale di cui all'articolo 4, lettera a).

ART. 7.

Ai titolari di assegni vitalizi revocati in virtù dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 165, è concesso, con decorrenza dal 1° luglio 1952, il trattamento di pensione previsto dalla presente legge.

ART. 8.

Nel caso di decesso delle persone indicate negli articoli 2, 3 e 7, avvenuto anteriormente al 1° luglio 1952, è liquidato agli aventi diritto il trattamento di quiescenza indiretto. La pensione indiretta decorre dal 1° luglio 1952.

ART. 9.

I graduati e militari di truppa in servizio permanente effettivo della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità, cessati dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-b, hanno diritto ad una indennità di cessazione pari ad un cinquantesimo della paga annua vigente alla data del 1° luglio 1952 calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della presente legge, per ogni anno o frazione di anno di servizio utile.

Qualora le persone indicate nel precedente comma siano decedute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di cessazione è corrisposta ai sensi dell'articolo 2122 del Codice civile.

ART. 10.

Le somme eventualmente corrisposte in base all'articolo 3 del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-b, agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto 27 gennaio 1944, n. 102, 4 del decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 165, e 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, saranno integralmente recuperate sulle pensioni o sulle indennità da liquidare a norma della presente legge, nei confronti dei beneficiari o dei loro aventi causa.

Saranno parimenti recuperate le somme delle quali gli interessati siano debitori verso l'Amministrazione dello Stato a qualsiasi titolo.

ART. 11.

Per ottenere la liquidazione delle pensioni nonché delle indennità previste dai precedenti articoli gli interessati debbono farne

domanda, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della difesa (Esercito), che provvederà alle liquidazioni.

ART. 12.

Le domande previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, per ottenere la liquidazione del trattamento di cui agli articoli 2 e 3 del decreto stesso, possono essere presentate fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Le domande in precedenza respinte non potranno essere riproposte.

ART. 13.

Contro i provvedimenti adottati in applicazione della presente legge è ammesso il ricorso alla Corte dei conti.

ART. 14.

Sono abrogati l'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

ART. 15.

Alla copertura della spesa di lire 3 miliardi derivante dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1952-53, sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.

Alla spesa di lire 400 milioni relativa all'esercizio finanziario 1953-54 si provvederà a carico del fondo iscritto al capitolo n. 486 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.